

Orientamenti relativi alle richieste di riservatezza presentate nel corso dei procedimenti della Commissione in materia di antitrust¹

(ultimo aggiornamento: 16.8.2021)

- (1) Se un'indagine si conclude con l'adozione di una comunicazione degli addebiti, la Commissione accorda l'accesso ai documenti che la DG Concorrenza ha raccolto, elaborato e/o compilato nel corso della sua indagine. L'accesso al fascicolo è accordato su richiesta ed esclusivamente alle imprese/associazioni di imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti². Se ha deciso, in un caso di cartello, di avviare una procedura di transazione, la Commissione divulgherà le informazioni contenute nel proprio fascicolo alle parti con le quali intrattiene discussioni in vista di una transazione³.
- (2) Il diritto di accesso al fascicolo non si applica alle parti del fascicolo che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate né ai documenti interni della Commissione o delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri (ciò nonostante, si veda anche il punto (28))⁴.
- (3) L'accesso al fascicolo viene accordato a condizione che le informazioni così ottenute siano utilizzate soltanto nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi intesi all'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE⁵.
- (4) Le imprese, le associazioni di imprese e le persone devono indicare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate presenti nelle comunicazioni e/o nei documenti da esse provenienti presenti nel fascicolo della Commissione⁶. Tale obbligo comprende anche le osservazioni presentate dai destinatari di una comunicazione degli addebiti.
- (5) In determinate circostanze la Commissione può decidere di accordare l'accesso a documenti presenti nel fascicolo in altre fasi del procedimento. In particolare, la

¹ I presenti orientamenti riguardano le richieste di riservatezza nei confronti delle parti del procedimento. Si fa presente che esistono orientamenti distinti in materia di riservatezza che riguardano l'elaborazione delle versioni pubbliche delle decisioni della Commissione e delle relative pubblicazioni. Dal 1° dicembre 2009 gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") sostituiscono rispettivamente gli articoli 81 e 82 del trattato CE senza modificarne la sostanza. I riferimenti agli articoli 81 e 82 del trattato CE contenuti nei regolamenti e nelle comunicazioni adottati anteriormente al 1° dicembre 2009 si intendono fatti agli articoli 101 e 102 TFUE.

² Articolo 15 del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

³ Articolo 10 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004, come modificato dal regolamento 2015/1348, punti 15 e 16 della comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio nei casi di cartelli (GU C 167 del 2.7.2008, pag. 1).

⁴ Articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1); articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16 del regolamento (CE) n. 773/2004; punto 10 della comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GU C 325 del 22.12.2005, pag. 7) (di seguito "comunicazione relativa all'accesso al fascicolo"). Cfr. anche le cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, Aalborg Portland e altri/Commissione, EU:C:2004:6 (Raccolta 2004, pag. I-123, punto 68).

⁵ Cfr. l'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 773/2004, come modificato dal regolamento 2015/1348 e il punto 48 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

⁶ Articolo 16 del regolamento (CE) n. 773/2004.

Commissione può decidere di accordare l'accesso a comunicazioni importanti relative a procedimenti antitrust diversi da quelli in materia di cartelli, o alle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti. In tal caso, prima di concedere l'accesso, la Commissione tiene conto di preoccupazioni giustificate relative alla riservatezza, tra cui il timore di ritorsioni⁷.

- (6) Il presente documento fornisce orientamenti per individuare i segreti aziendali e le altre informazioni riservate e illustra il modo in cui deve essere presentata la versione non riservata. In caso di mancato rispetto di tali orientamenti, la Commissione può presumere che le comunicazioni/i documenti che avete presentato non contengano alcun segreto aziendale o altra informazione riservata⁸ e, di conseguenza, che non abbiate alcuna obiezione alla divulgazione di tali informazioni.
- (7) Per indicazioni sulle modalità di presentazione di documenti originali riservati, si faccia riferimento alle *"Raccomandazioni per le presentazioni di comunicazioni elettroniche nell'ambito delle procedure relative ai casi di antitrust e di cartello"*, disponibili al [seguente indirizzo](#).
- (8) Queste indicazioni non sostituiscono le pertinenti disposizioni della normativa UE relative al segreto d'ufficio e alle richieste di riservatezza⁹.

I. Quali informazioni possono costituire "segreti aziendali" e "altre informazioni riservate"?

- (9) Secondo la normativa dell'Unione in materia di procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 TFUE, le informazioni non possono essere comunicate o rese accessibili dalla Commissione se contengono **segreti aziendali** o **altre informazioni riservate**¹⁰.
- (10) I **segreti aziendali** sono informazioni riservate riguardanti le attività commerciali di un'impresa di cui non soltanto la divulgazione al pubblico, ma anche semplicemente la trasmissione ad una persona diversa da quella che ha fornito l'informazione può ledere gravemente gli interessi di quest'ultima¹¹. Le tipologie di informazioni che possono qualificarsi come segreti aziendali comprendono, ad esempio, le informazioni di ordine tecnico e/o finanziario riguardanti il know-how, i metodi di valutazione dei costi, i segreti ed i processi di produzione, le fonti di approvvigionamento, le cifre relative alla produzione e alle vendite, le quote di mercato, gli elenchi dei clienti e dei distributori, i piani di commercializzazione, la struttura dei costi e dei prezzi e la strategia di vendita di un'impresa¹².
- (11) Per **altre informazioni riservate** si intendono informazioni diverse dai segreti aziendali nella misura in cui la loro divulgazione danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa. A seconda delle circostanze specifiche di ogni singolo caso, può

⁷ Cfr., a tal proposito, i punti 71-74 e 103 della comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 e 102 del TFUE (GU C 308 del 20.10.2011, pag. 6) (di seguito "comunicazione sulle migliori pratiche").

⁸ Articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 773/2004.

⁹ Articolo 339 TFUE, regolamento (CE) n. 1/2003, regolamento (CE) n. 773/2004 e comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

¹⁰ Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.

¹¹ Causa T-353/94, Postbank NV/Commissione, EU:T:1996:119 (Raccolta 1996, pag. II-921, punto 87).

¹² Punto 18 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

trattarsi di informazioni provenienti da terzi riguardanti imprese in grado di esercitare una pressione considerevole, di natura economica o commerciale, sui loro concorrenti o partner commerciali, clienti o fornitori. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che è legittimo rifiutare di rivelare a tali imprese talune lettere fatte pervenire dai loro clienti, perché altrimenti i mittenti potrebbero trovarsi esposti al rischio di misure di ritorsione¹³. Di conseguenza, il concetto di altre informazioni riservate può comprendere informazioni che potrebbero consentire alle parti di identificare i denunciatori o altri terzi, i quali hanno invece motivi per voler rimanere anonimi. La categoria delle altre informazioni riservate può comprendere anche i segreti militari¹⁴.

- (12) Secondo la giurisprudenza, nell'ambito della pubblicazione delle decisioni relative al diritto della concorrenza, perché le **informazioni siano considerate riservate, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti**: i) le informazioni devono essere note soltanto a un numero ristretto di persone; ii) la loro divulgazione può causare un danno grave alla persona che le ha fornite o a terzi; iii) gli interessi che possono essere lesi dalla divulgazione dell'informazione sono oggettivamente degni di protezione¹⁵. Tali principi si applicano anche alla valutazione delle richieste di riservatezza nel contesto della comunicazione degli addebiti, dell'accesso al fascicolo e delle decisioni finali.
- (13) Infine, i nomi delle persone non coinvolte nell'infrazione possono essere considerati un'informazione riservata nella misura in cui costituiscono dati personali che non possono essere trasferiti. Come per tutte le cancellazioni, spetta all'impresa che ha fornito il documento presentare richieste di riservatezza al riguardo. Se un nome resta in una versione non riservata di un documento in quanto non è stata presentata alcuna richiesta di riservatezza al riguardo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2018/1725¹⁶, la Commissione è legittimata a concludere che "non sussistono ragioni per presumere che possano subire pregiudizio interessi legittimi degli interessati".

II. Quali informazioni non sono considerate segreti aziendali e altre informazioni riservate?

- (14) Occorre valutare caso per caso se un'informazione costituisce un segreto aziendale o un'altra informazione riservata. Non sono considerate riservate le informazioni contenute nelle vostre comunicazioni/nei vostri documenti che non rientrano nelle definizioni di "segreti aziendali" e di "altre informazioni riservate" (cfr. i punti (10)-(12)).
- (15) Più in particolare, non sono di norma considerate riservate le informazioni riguardanti un'impresa che sono già note al di fuori di essa (nel caso di un gruppo, al di fuori del gruppo) o al di fuori dell'associazione alla quale l'impresa stessa le ha trasmesse.

¹³ Gli organi giurisdizionali dell'Unione europea si sono pronunciati su tale questione sia in casi di presunto abuso di posizione dominante (articolo 102 TFUE) (causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, EU:T:1993:31 (Raccolta 1993, pag. II-389) e causa C-310/93P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, EU:C:1995:101 (Raccolta 1995, pag. I-865) che in casi di concentrazioni (causa T-221/95, Endemol/Commissione, EU:T:1999:85 (Raccolta 1999, pag. II-1299, punto 69) e causa T-5/02, Laval/Commissione, EU:T:2002:264 (Raccolta 2002, pag. II-4381, punto 98 e seguenti).

¹⁴ Punti 19-20 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

¹⁵ Causa T-198/03, Bank Austria Creditanstalt AG/Commissione, EU:T:2006:136 (Raccolta 2006, pag. II-1429, punto 71).

¹⁶ GU L 295 del 22.11.2018, pag. 39.

Affinché perdano il loro carattere riservato, è sufficiente che le informazioni siano accessibili agli ambienti specializzati o siano deducibili da informazioni disponibili al pubblico¹⁷.

- (16) Possono non essere più considerate riservate anche le informazioni che hanno perduto la loro rilevanza commerciale, ad esempio per via del trascorrere del tempo. Il Tribunale ha sostenuto il principio, confermato dalla Corte di Giustizia europea, secondo cui un periodo di cinque anni sia di per sé sufficiente a far sì che le informazioni perdano la loro qualifica di segreti aziendali o altre informazioni riservate¹⁸. Un trattamento riservato di tali informazioni può essere concesso, in via eccezionale, solo se si può dimostrare che, malgrado siano datate, tali informazioni costituiscono ancora elementi essenziali della posizione commerciale dell'impresa¹⁹.
- (17) A titolo di esempio, non sono generalmente considerate segreti aziendali o altre informazioni riservate le seguenti tipologie di informazioni, tranne in casi debitamente giustificati (che dimostrino la necessità di cancellare tali informazioni dalla parte accessibile del fascicolo²⁰):
- dati provenienti da un'altra impresa e relativi ad essa (quali annunci dei prezzi, dati sulle vendite, ecc.). In via eccezionale, però, possono essere considerati riservati i dati ricevuti in applicazione di un contratto con detta altra impresa che ne preveda la riservatezza. Generici riferimenti ad un accordo di non divulgazione non sono sufficienti a giustificare il carattere riservato di tali dati;
 - informazioni rese note al di fuori della vostra impresa (quali obiettivi di prezzo, aumenti dei prezzi, date di applicazione di tali aumenti e nominativi di clienti, soprattutto se si tratta di imprese);
 - fatti relativi ad una richiesta di immunità dalle ammende o di riduzione del loro importo, qualora siano volti a fornire le prove di una presunta infrazione, a meno che la divulgazione di detti fatti possa nuocere alla politica di trattamento favorevole della Commissione;
 - nominativi e funzioni delle persone collegate all'oggetto dell'indagine. Se le persone in questione sono state sospettate di aver partecipato alla presunta infrazione o di aver ricevuto informazioni in merito, i loro nomi e le loro funzioni non possono essere cancellati dalle versioni accessibili delle comunicazioni/dei documenti.
- (18) Occorre tener conto del fatto che le **dichiarazioni ufficiali orali delle imprese** rilasciate nell'ambito di una domanda di immunità dalle ammende o di riduzione del loro importo presentata a norma della comunicazione sul trattamento favorevole²¹, **non possono per loro natura contenere segreti aziendali o altre informazioni**

¹⁷ Ordinanza nella causa T-89/96, British Steel/Commissione, EU:T:1997:77 (Raccolta 1997, pag. II-835, punti 26 e 27).

¹⁸ Cfr. causa T-341/12, Evonik Degussa GmbH/Commissione, EU:T:2015:51, punti 84-85 e causa C-162/15 P, Evonik Degussa GmbH/Commissione, punti 64-67.

¹⁹ Cfr., ad esempio, l'ordinanza nella causa T-271/03, Deutsche Telekom/Commissione, EU:T:2006:163 (Raccolta 2006, pag. II-1747, punto 45).

²⁰ Cfr., ad esempio, il punto 19 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

²¹ Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 298 dell'8.12.2006, pag. 17), di seguito "la comunicazione sul trattamento favorevole".

riservate, in quanto descrivono la conoscenza che l'impresa ha di un cartello e del ruolo che vi ha svolto²².

III. Come richiedere che le informazioni vengano considerate riservate

- (19) Per motivi di efficienza amministrativa, la Commissione suggerisce vivamente di utilizzare la piattaforma sicura eConfidentiality per le richieste di riservatezza e per negoziare e presentare la versione non riservata definitiva dei documenti. Maggiori informazioni sulle modalità di registrazione e di utilizzo di eConfidentiality sono reperibili sul sito web della DG Concorrenza al [seguente indirizzo](#). Se acconsentite all'uso di eConfidentiality, non è necessario fornire una versione non riservata della risposta insieme alla risposta riservata. Il gruppo incaricato del caso vi contatterà separatamente.
- (20) Se non avete intenzione di utilizzare eConfidentiality, occorre inviare un progetto della versione non riservata delle comunicazioni/dei documenti in cui le informazioni considerate riservate siano evidenziate ma restino leggibili. Dopo aver accettato a titolo provvisorio le vostre richieste di riservatezza, la Commissione vi chiederà di presentare una versione non riservata definitiva nella quale le informazioni riservate sono annerite. La Commissione si riserva la facoltà di rivedere la propria valutazione iniziale delle vostre richieste di riservatezza in una fase successiva del procedimento.
- *Trasmettere una versione non riservata completa di ogni documento per il quale formulate una richiesta di riservatezza*
- (21) Occorre presentare una versione non riservata di ogni comunicazione/documento per cui richiedete la riservatezza²³. I timbri standard sulle intestazioni delle lettere degli studi legali che specificano la riservatezza di un documento oppure le clausole automatiche di esclusione di responsabilità contenute nei messaggi di posta elettronica non vengono considerati richieste di riservatezza.
- (22) La versione non riservata delle vostre comunicazioni/dei vostri documenti deve **rispecchiare la versione riservata in termini di numero di pagine e di formato**. Se formulate una richiesta di riservatezza per determinate parti di un documento, siete tenuti a **fornire una versione non riservata dell'INTERO documento**.
- *Limitare le cancellazioni a specifiche informazioni*
- (23) In generale, non è possibile richiedere che venga considerato riservato un intero documento o sue intere sezioni. Solitamente è possibile proteggere le informazioni riservate con cancellazioni limitate. Non saranno accettate pagine interamente annerite o vuote. Occorre perlomeno lasciare intatti i titoli dei documenti e/o i titoli delle colonne delle tabelle e delle immagini, nonché tutti gli eventuali allegati.

²² Cfr. il punto 31 della comunicazione sul trattamento favorevole. La Commissione richiede a coloro che hanno fatto richiesta di trattamento favorevole di rilasciare una dichiarazione in tal senso al momento di detta richiesta.

²³ Articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 773/2004.

- *Motivare le richieste di riservatezza e inviare una sintesi non riservata*

(24) Siete invitati a fornire alla Commissione tutti i dettagli pertinenti in modo da consentirle di valutare il carattere riservato di un'informazione. Pertanto, occorre:

a. **motivare ogni richiesta** di riservatezza per iscritto, spiegando

- i motivi per i quali le informazioni in questione costituiscono segreti aziendali o altre informazioni riservate;
- in particolare, il modo in cui la divulgazione di tali informazioni causerebbe un grave danno alla vostra impresa o danneggerebbe gravemente una persona o un'impresa;

b. **fornire una sintesi concisa ma significativa** di ciascuna informazione ritenuta riservata.

Non saranno accettate motivazioni standard come "segreto aziendale" o "informazione non nota ad altre parti", senza un'adeguata motivazione. Nel caso di cancellazione di cifre quali quelle relative alle quote di mercato o al fatturato, si prega di indicare intervalli di valore. Per quanto riguarda i dati sulle vendite e/o sul fatturato, fornire intervalli inferiori o uguali al 20 % dei rispettivi importi totali. Sia le cifre relative che le percentuali delle quote di mercato andrebbero indicate in intervalli inferiori o uguali al 5 %.

(25) Le motivazioni e le sintesi non riservate per ciascuna informazione ritenuta riservata dovrebbero essere presentate sotto forma di elenco, secondo il modello seguente.

Esempio: Elenco delle richieste di riservatezza²⁴ [accessibili ai destinatari della comunicazione degli addebiti!]

# ID (se disponibile)	Cancellazioni a pag. # della versione originale riservata/paragrafo # (indicare il # dell'allegato ove rilevante)	Motivi della richiesta di riservatezza	Sintesi non riservata

(26) Le versioni non riservate delle comunicazioni/dei documenti e le sintesi delle informazioni cancellate vanno redatte in modo da permettere a ciascuna parte avente accesso alle versioni non riservate di determinare se le informazioni cancellate possano essere pertinenti ai fini della loro difesa. **È, pertanto, estremamente importante fornire descrizioni accurate sulla base delle quali le altre parti possano valutare le informazioni e, se lo reputano necessario, chiedere alla**

²⁴ Per maggiori dettagli si veda qui di seguito la sezione "Esempi di richieste di riservatezza: come presentare le motivazioni e le sintesi non riservate".

Commissione di accordare l'accesso alle informazioni di cui avete dichiarato il carattere riservato.

- (27) Come nel caso delle versioni non riservate delle comunicazioni/dei documenti, anche le sintesi non riservate e le motivazioni delle vostre richieste di riservatezza dovranno essere messe a disposizione delle parti che hanno diritto ad accedere al fascicolo. Occorre pertanto **garantire che la tabella contenente le sintesi e le motivazioni delle vostre richieste di riservatezza non riporti informazioni riservate**. Si consiglia di verificare che le proprietà dei vostri documenti elettronici non contengano informazioni riservate. La Commissione presumerà che le sintesi e le motivazioni delle vostre richieste di riservatezza, così come le proprietà delle versioni non riservate da voi presentate, siano di natura non riservata.
- (28) Si fa presente che un'informazione qualificata come riservata può tuttavia essere divulgata se tale divulgazione è **necessaria per dimostrare una presunta infrazione o potrebbe essere necessaria per scagionare una delle parti**²⁵.
- *Garantire che le versioni non riservate siano tecnicamente affidabili*
- (29) Nell'ambito dell'accesso al fascicolo della Commissione, le versioni non riservate delle vostre comunicazioni/dei vostri documenti saranno rese accessibili alle parti del procedimento nello stesso formato in cui sono state presentate. Spetta a voi garantire che le versioni non riservate che avete presentato siano tecnicamente affidabili e che le informazioni cancellate non possano essere recuperate in alcun modo, neanche attraverso strumenti d'indagine forense. La Commissione non si assume nessuna responsabilità per le versioni non riservate che non sono state adeguatamente annerite.
- *Valutazione delle richieste di ulteriore accesso al fascicolo, divulgazione di informazioni riservate e confronto con le vostre richieste di riservatezza relative alle comunicazioni/ai documenti che avete presentato*
- (30) Se vi viene accordato l'accesso al fascicolo e successivamente presentate una richiesta motivata per un ulteriore accesso a informazioni riservate fornite da altre imprese, la Commissione valuterà se l'esigenza di salvaguardare i diritti di difesa delle parti prevalga sull'intento di tutelare le informazioni riservate fornite da altre parti. Conformemente ai punti 24 e 47 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo, la Commissione valuterà se tali informazioni sono necessarie per dimostrare una presunta infrazione ("documento probatorio a carico") o potrebbero essere necessarie per scagionare una delle parti ("documento assolutorio").
- (31) Nel valutare le vostre richieste di ulteriore accesso alle informazioni che altre parti ritengono riservate, la Commissione esaminerà se tali richieste sono coerenti con le eventuali richieste da voi formulate riguardo alle vostre informazioni.
- (32) Se la Commissione intende divulgare un'informazione che ritenete riservata, vi sarà data la possibilità di presentare una versione non riservata del documento nel quale figura tale informazione, la quale avrà il medesimo valore probatorio del documento originale²⁶. Potete inoltre proporre di ricorrere a una procedura di divulgazione negoziata o a una procedura di "data room" (sala dati) se ritenete che una tale

²⁵ Punti 24-25 e 42 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

²⁶ Punto 25 della comunicazione relativa all'accesso al fascicolo.

procedura sia il modo migliore per tutelare la riservatezza e facilitare lo scambio di tali informazioni riservate²⁷ .

²⁷ Punti da 95 a 98 della comunicazione sulle migliori pratiche.

Esempi di richieste di riservatezza: come presentare le motivazioni e le sintesi non riservate

Nel corso di procedimenti antitrust, le imprese sono tenute a fornire motivazioni per tutte le loro richieste di riservatezza unitamente a sintesi non riservate, sotto forma di tabella contenente i titoli, come spiegato di seguito.

La tabella, che è fornita a titolo di esempio e non è esauriente, contiene alcuni esempi di motivazioni della richiesta di riservatezza e di sintesi non riservate.

# ID (se disponibile)	Cancellazioni a pag. # della versione originale riservata/paragrafo # (indicare # allegato ove rilevante)	Motivi della richiesta di riservatezza	Sintesi non riservata
ID 548-34 ²⁸	Pagg. 1-3	A è impegnata in una trattativa sui prezzi con B. Se B viene a conoscenza della strategia di fissazione dei prezzi di A, la posizione negoziale di quest'ultima ne sarebbe gravemente compromessa sia nella trattativa in corso che nei futuri contratti di fornitura.	Riunione del consiglio di amministrazione in data [DATE] concernente la strategia dei prezzi nei confronti di B.
ID 548-39	Pag. 6	Potenziato progetto con un concorrente di B. Il progetto è ancora fattibile. La conoscenza dei dettagli di tali discussioni potrebbe compromettere le prospettive commerciali attuali e future di A.	Scambio interno di email datato [DATE] relativo alla fornitura in [NAME OF A COUNTRY/GEOGRAPHIC AREA].
ID 549-22	Pag. 18	Informazioni recenti sui costi di produzione e sugli utili o altre informazioni finanziarie importanti per l'attuale	Informazioni commerciali e strategiche sulle operazioni di A, comprendenti informazioni sui costi di produzione e sugli utili e

²⁸ Questo è un esempio di riferimento a un numero della raccolta (ID) che riunisce sotto un numero di identificazione (in questo caso 548) tutti i documenti ricevuti con lo stesso invio e nella quale ogni singolo documento è contrassegnato da un numero di identificazione (in questo caso 34).

		strategia e per le relazioni commerciali dell'impresa.	altre informazioni finanziarie.
ID 549-22	Pagg. 54-57	Il documento contiene i dettagli della strategia commerciale di A e informazioni sensibili sui principali dati commerciali non noti al pubblico. La loro divulgazione al fornitore B potrebbe ledere gravemente gli interessi commerciali di A e rivelare la sua strategia nei confronti di B, il che potrebbe incidere sulla posizione di A nelle future discussioni con B in materia di forniture.	Documento di sintesi interno - Grafico datato [DATE] su volumi, prezzi, struttura contrattuale e strategia commerciale [PRODUCT AND GEOGRAPHIC AREA CONCERNED].
ID 549-25	Pagg. 2-6	Nomi e/o funzione/titolo e/o altre informazioni personali che consentano l'identificazione di persone estranee all'indagine. La divulgazione può ledere gli interessi personali di questi soggetti.	"Nome di una persona" o "Dipendente della società A" o "Informazioni personali"
ID 550	-	Nessuna richiesta di riservatezza ²⁹ .	-
ID 551	Pagg. 2, 5 e 8	Le cancellazioni riguardano una valutazione interna del verbale delle riunioni con B. A detiene rapporti commerciali con B. Se le	Verbale delle riunioni con B del [DATE].

²⁹ Anche qualora non formulate una richiesta di riservatezza per un documento, occorre esplicitamente menzionarlo nella tabella riportata sopra. In alternativa, potete elencare separatamente tutti i documenti per i quali non avete formulato richieste di riservatezza. In ogni caso, siete invitati a presentare un'esplicita rinuncia alla riservatezza per tutti i documenti in cui non avete apportato cancellazioni ai fini della riservatezza.

		informazioni sono divulgate, potrebbero rivelare a B le strategie negoziali e le ipotesi interne di A, compromettendo gravemente la posizione di A nelle discussioni future con B in materia di forniture.	
ID 555	Pag. 5	Discussioni private con persone non connesse all'indagine.	Discussioni private
ID 600	Pagg. 2, 4, 5 e 8.	Appuntamenti privati nell'agenda personale di un dipendente dell'impresa.	Appuntamenti privati
ID 603	Pag. 3	Dati di identificazione del dipendente di un cliente non connesso all'indagine.	Dati di identificazione del dipendente di un cliente non connesso all'indagine
ID 650	Pag. 1	Nomi di persone (diverse dal direttore generale, dal brand manager e dal responsabile marketing) che hanno partecipato a una riunione interna in cui si è discusso solo accidentalmente di questioni connesse all'indagine.	Dati di identificazione dei dipendenti non connessi all'indagine
ID 717	Pag. 12	Informazioni interne sulla pianificazione strategica in merito alla quantità e ai costi delle materie prime, agli obblighi contrattuali, ai processi tecnici, ai brevetti, ecc.	Informazioni interne sulla pianificazione strategica
ID 1204	Pag. 1	Discussione interna sulla situazione finanziaria dell'impresa (politica in materia di debiti/attività e termini	Discussione interna sulla situazione finanziaria dell'impresa

		di tale politica, politica salariale ecc.).	
ID 1212	Pag. 18	Informazioni relative ai prodotti/servizi che non sono oggetto della presente inchiesta.	Informazioni relative a [PRODUCT X; SERVICES Z] che non sono oggetto della presente indagine.
ID 1581	Pag. 14	Informazioni relative alle relazioni commerciali bilaterali con un cliente (resoconto di riunione), che non sono state divulgate agli altri concorrenti	Informazioni relative alle relazioni commerciali bilaterali con un cliente